

Comunicato del Presidente della Giunta regionale

Designazione di un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei revisori dei conti della C.C.I.A.A. di Biella. Presentazione candidature.

Si comunica che il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla designazione di un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Biella, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così come sostituito dall'art. 1 comma 18 del D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio camerale ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, ora registro dei revisori legali ex D.lgs 39/2010, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

Qualora una delle amministrazioni designanti non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.

I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della legge 580/93 così come modificata dal D.lgs. 23/2010, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.

Il compenso spettante ai revisori dei conti è determinato dal Consiglio della Camera di commercio ai sensi dell'art.11 comma 1 lett. e) L. 580/93, come modificato dell'art. 1 comma 12 del citato D.lgs. 23/2010.

Le candidature devono essere presentate **entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente comunicato** a mezzo:

- PEC all'indirizzo: artigianato@cert.regione.piemonte.it,
- posta raccomandata ovvero personalmente presentate (dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 12.00) al seguente indirizzo:

Regione Piemonte - Direzione Competitività del sistema regionale - Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato – Via Pisano, 6 – 10152 TORINO.

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata.

Qualora l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L'istanza di candidatura deve contenere il *curriculum* personale del candidato da cui risultino, oltre ai dati anagrafici:

- a) ***la disponibilità a ricoprire l'incarico precisando se in qualità di membro effettivo o di membro supplente o indifferentemente entrambi;***
- b) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire (tra cui l'indicazione relativa all'albo dei revisori dei conti, ora registro dei revisori legali ex dlgs 39/2010);
- c) titoli di studio e requisiti specifici;
- d) attività lavorative ed esperienze svolte;
- e) cariche elettive, e non, ricoperte;
- f) eventuali condanne penali o carichi pendenti;
- g) dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità e/o cause ostative o l'impegno a rimuoverle.
- h) di accettare preventivamente la nomina qualora conferita;
- i) di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.R. 17/2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione;
- l) di essere consapevole delle sanzioni penali – nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti – richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza dei dipendenti dell'ufficio competente a riceverla; del pari non occorre autenticazione se la candidatura è accompagnata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 del D.P.R. 445/2000. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Sui dati contenuti nella dichiarazione la Regione in qualsiasi momento può effettuare verifiche ed accertamenti d'ufficio.

Si evidenzia che ai sensi della L.R. 17 del 27/12/2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione", i soggetti nominati sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2,5,6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3 L.R. n. 17/2012).

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali comunicati sono utilizzati al solo scopo di procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei Conti e sono raccolti presso il Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato.

La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l'impossibilità di procedere alla nomina nel Collegio dei revisori dei conti della CCIAA di Biella. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Ogni informazione potrà essere richiesta al Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato, Via Pisano, 6 – Torino (Tel. 011/432.3980 Dott.ssa Magnino).
Ai sensi della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il responsabile del procedimento viene identificato nel Direttore della Direzione Competitività del sistema regionale.

Visto
L'Assessore allo Sviluppo Economico
Giuseppina De Santis

Il Presidente della Giunta Regionale
Sergio Chiamparino